Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Sent. 18. 5 79

doi 24/12/2019

decien 11/8/12/2019

Lav. 344/19

la Corte d'appello di Genova, sezione IV del lavoro, composta da:

Alvaro Vigotti, presidente relatore

Alessandra Scarzella, consigliere

Giuliana Melandri, consigliere

Oggatio: LAVORD

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa da:

S.p.A. (c.f.: , rappresentata in giudizio dal difensore domiciliatario (PRLCLL37D30C773V, avv.to Camillo Paroletti pec: Camillo.Paroletti@ordineavygenova.it), con studio in Genovam via Bacigalupo 4/3 e TSOPLA43C25B832S, Paolo Tosi (c.f.: avvocati pec: paolo.tosi@milano.pecavvocati.it 1 e Leonardo Battaglia (c.f.: I.battaglia@milano.pecavvocati.it)

nei confronti di:

), rappresentato in giudizio dai difensori (c.f.: avv.to Agostino Califano (c.f.: CLFGTN62B17F839P, domiciliatari agostino.califano@ordineavvgenova.it) e avv.to Gianfranco Tizzoni (c.f.: TZZGFR65S06D969O, pec: gianfranco.tizzoni@ordineavvgenova.it), con studio in Genova, via "Alla porta degli archi" 10/12.

Conclusioni per l'appellante:

in riforma della sentenza appellata respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con salvezza di spese, competenze e onorari del doppio grado del giudizio.

Conclusioni per l'appellato:

respingere l'appello proposto, vinte spese, diritti e onorari del presente grado del giudizio.

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

La società ha appellato la sentenza del tribunale di Genova che ha accolto il ricorso di diretto ad ottenere la condanna della predetta società, dalla quale era stato assunto il 23 Marzo 2006 con contratto di apprendistato professionalizzante, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, a corrispondergli le differenze retributive conseguenti al ricalcolo degli scatti di anzianità, con il computo della sua intera anzianità di servizio, previo il riconoscimento della illegittimità delle norme dei coni che prevedevano la non computabilità, in tutto o in parte, dei periodo di apprendistato ai fini della maturazione dei predetti scatti di anzianità, norme a cui la società si era attenuta nello stabilire la sua anzianità ai fini della retribuzione.

Il giudice ha messo a confronto le previsioni della contrattazione collettiva applicabili al rapporto (in particolare l'art. 18 co 11 del ccnl Attività ferroviarie del 16 aprile 2003 e l'art. 7 dell'accordo sindacale del 1 marzo 2006 relativo alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante) secondo la quale i primi 18 mesi di apprendistato erano esclusi dall'anzianità di servizio utile per gli scatti di anzianità con la disciplina di legge che disciplinava la materia, art. 19 della legge n 25 del 1955 (legge abrogata dal d.lgs n 167 del 2011 e dunque in vigore nel momento in cul era sorto il rapporto) e art. 49 del d.lgs 276 del 2003 (norma abrogata dal d.lgs 167 del 2011, ma anch'essa in vigore all'epoca dei fatti) ed ha affermato:

 a) che tali previsioni dei contratti collettivi si ponevano in contrasto con la normativa di legge regolante la fattispecie che, secondo l'interpretazione del

- tribunale (v infra) imponeva di considerare utile ai fini dell'anzianità il periodo di apprendistato,
- b) che alla contrattazione collettiva non era consentito derogare a tale normativa,
- c) che quindi le predette previsioni dei contratti collettivi andavano dichiarate nulle e al ricorrente spettavano le conseguenti differenze retributive (da liquidarsi in separato giudizio, come chiesto dal ricorrente).

Secondo il giudice, contrariamente a quanto sostenuto da , la disposizione dell'art. 19 della legge n 25 del 1955 che espressamente dettava il principio della piena considerazione del periodo di apprendistato ai fini degli scatti di anzianità non era stata abrogata, né esplicitamente né implicitamente, dall'art. 49 del d.lgs n 276 del 2003 che a riguardo, nel disciplinare l'apprendistato professionalizzante, non era intervenuta e quindi, secondo il tribunale, aveva lasciato inalterata la disciplina relativa all'anzianità di servizio dettata dal predetto art. 19.

Non era neppure vero, secondo il gludice, che l'art. 49 avesse delegato alla contrattazione collettiva ogni aspetto della fattispecie, diverso da quelli sul quali era direttamente intervenuto, ciò era avvenuto solo per quanto riguardava la definizione dell'aspetto temporale, oggettivo e qualitativo della formazione, per gli altri aspetti, e in particolare per quello che riguardava la disciplina dell'anzianità di servizio, continuava a trovare applicazione l'art. 19 della legge n.25 del 1955.

Se quella era la disciplina legale occorreva poi chiedersi se si trattasse di una disciplina inderogabile da parte della contrattazione collettiva e in particolare, per quanto riguardava l'oggetto della causa in decisione, se alla contrattazione collettiva fosse concesso prevedere l'esclusione dell'anzianità maturata durante l'apprendistato dall'anzianità utile ad un qualsiasi istituto e in particolare ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.

Sulla scorta di svariati argomenti tratti dai precedenti giurisprudenziali in materia di contratto di formazione e di contratto di apprendistato, precedenti ritenuti dal giudice applicabili anche all'apprendistato professionalizzante, il tribunale ha affermato che alla contrattazione collettiva ciò non fosse concesso perché si sarebbe trattato di introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che avessero avuto un pregresso periodo di apprendistato.

Infine il tribunale ha respinto anche l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società convenuta.

Secondo il tribunale, in costanza di rapporto di lavoro, la prescrizione dei crediti retributivi non decorreva e ciò a prescindere dalle dimensioni aziendali, perché le

radicali modifiche apportate all'art. 18 della l.300/70 dalla legge n 92 del 2012 avevano fatto venire meno la distinzione, tra rapporti di lavoro dotati di stabilità reale e rapporti di lavoro privi di tale stabilità, su cui si era basata la Corte Costituzionale (sentenza n 174 del 19729) per affermare la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto solo nel primo caso e la sua sospensione nel secondo caso.

Secondo l'appellante la sentenza era errata:

- a) nella parte in cui il giudice aveva affermato che la legge n 25 del 1955 e l'art.
 19 fossero applicabili a quella che Trenitalia ha definito "nuova ed autonoma fattispecie" dell'apprendistato professionalizzante;
- b) nella parte in cui il tribunale aveva escluso, contrariamente a ciò che risultava da alcuni dati anche testuali in particolare dal comma 5 bis dell'art. 49 d.lgs 276 del 2003, che tale articolo non contenesse una delega a tutto campo (e quindi anche per quanto riguarda la materia che ne occupa) alla contrattazione collettiva;
- c) conseguentemente nella parte in cui il giudice, basandosi anche su una indebita estensione all'apprendistato di principi affermati dalla Cassazione in tema di contratto di formazione e lavoro, aveva ritenuto indebito e quindi nullo l'intervento della contrattazione collettiva nella disciplina della fattispecie
- d) nella parte in cui il giudice aveva affermato la non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto senza considerare che, pur nella sua nuova formulazione la tutele dell'art. 18, specie in caso di licenziamento ritorsivo, era sufficientemente forte da lasciare intatti i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza prima citata.

L'appellato si è costituito ed ha resistito.

All'udienza odierna i difensori hanno svolto la discussione orale e la Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo.

L'appello è infondato.

Anche ammettendo che, come sostiene l'appellante, il contratto di apprendistato professionalizzante costituisca una fattispecie autonoma rispetto a quella disciplinata dalla legge 25 del 1955, non si potrebbe comunque dire, come invece fa che esso fosse disciplinato in modo compiuto dall'art. 49 dei d.lgs 276 del 2003, tanto è vero che qui si discute se la computabilità del periodo di apprendistato svolto ai sensi della norma citata, una volta che il rapporto si sia trasformato in contratto a tempo indeterminato, trovasse (all'epoca dei fatti

rilevanti per il presente giudizio, essendo la legge successivamente mutata) la sua disciplina nell'art. 19 della legge n 25 del 1955, secondo cui vi era una totale computabilità del periodo di apprendistato, agli anzidetti fini, ovvero nelle norme dei contratti collettivi che ne prevedevano una computabilità parziale: comunque in una fonte esterna.

La tesi dell'appellante secondo cui sarebbe stata la stessa legge a rimettere alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare, tra gli altri aspetti della fattispecie, anche quello che qui interessa non coglie nel segno.

E' vero infatti che il comma 5 bis dell'art. 49 della predetta legge stabilisce che fino alla approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle associazioni dei datori di lavoratori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma è altrettanto vero che detto comma deve essere messo in relazione con il precedente secondo cui alla legge regionale è demandato il compito di dettare norme relative a quello che il tribunale ha definito "l'aspetto temporale, oggettivo e qualitativo della formazione e non anche l'intero trattamento giuridico e economico degli apprendisti nel corso del rapporto di apprendistato".

Ai contratti collettivi è dunque delegato il compito di intervenire nelle more della emanazione delle leggi regionali, ma l'ambito di competenza loro attribuito dalla legge statale non può certo essere più ampio di quello rimesso dallo stesso legislatore alla legge regionale in attesa della promulgazione della quale essi sono autorizzati a intervenire.

Ciò detto che la regola valida a disciplinare la fattispecie di cui qui si discute (computabilità del periodo di apprendistato professionalizzante nell'ambito dell'anzianità di servizio dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è trasformato in contratto a tempo indeterminato) debba essere quella affermata dal tribunale (piena computabilità di detto periodo) risulta non solo in base al fatto che l'istituto certamente più affine prevedeva in tal modo e dunque in forza del ricorso all'analogia, ricorso certamente lecito ed anzi necessario trattandosi di colmare quella che, nell'interpretazione dello stesso appellante, deve essere considerata una lacuna legislativa, ma anche e soprattutto in base ai principi generali in forza dei quali la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n 20074 del 2010) ha affermato che la regola valida in tutti i casi in cui si tratta di valutare, agli effetti di qualche istituto, anche contrattuale, la rilevanza di determinati periodi di lavoro è quella della piena equiparazione di detti peridi a quelli di ordinario svolgimento del rapporto di lavoro.

Gli argomenti spesi da per sostenere che quanto sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione non varrebbe nel caso dell'apprendistato professionalizzante non convincono.

Innanzitutto va detto che la sentenza citata richiama tra gli esempi su cui fonda la ricostruzione in termini di inderogabilità del principio affermato, proprio l'art. 19 della legge n 25 del 1955 nella parte in cui detta norma stabilisce che in caso di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini della sua anzianità di servizio.

Quindi, benché la sentenza citata si occupi, nello specifico, di contratto di formazione e lavoro, non è vero che essa non possa essere considerata valida anche in riferimento al contratto di apprendistato che anzi costituisce un paradigma su cui la Cassazione ricostruisce la fattispecie generale in termini di norma inderogabile.

Né varrebbe sostenere, ancora una volta, che l'apprendistato professionalizzante costituisce un istituto autonomo rispetto all'apprendistato disciplinato dalla legge del 1955, perché, per quanto qui interessa, non vi sarebbe nessuna differenza idonea a suffragare la tesi dell'appellante secondo cui il principio affermato dalla Cassazione sarebbe valido solo in riferimento al contratto di formazione perché trarrebbe la sua ratio nel fatto che il contratto di formazione lavoro, a differenza del contratto di apprendistato, sarebbe un contratto a tempo determinato (secondo l'appellante la "scelta rigorosa" della Cassazione avrebbe la finalità di riequilibrare la mancanza di stabilità del rapporto di lavoro).

A tale ultimo proposito si osserva inoltre che, anche ammettendo che l'unica finalità perseguita dalle Sezioni Unite fosse quella sostenuta dall'appellante, la stessa tutela sarebbe giustificata anche in riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante considerato che il comma 4, lettera c) dell'art. 49 più volte citato prevede, come già la legge del 1955, che al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro può recedere dal rapporto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile, cioè liberamente, salvo preavviso.

Quanto fin qui detto vale non solo per affermare che, nel silenzio della legge, la regola da applicare deve essere quella generale della piena equiparazione, ma anche per escludere che alla contrattazione collettiva, a cui, come già si è detto, la legge non delega affatto la disciplina di questo aspetto della fattispecie legale, fosse comunque consentito derogare a detta regola che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza citata, v. anche Cass. n 13496 del 2014) attiene al più

generale principio di rilevanza interna e comunitaria (Direttiva 2000/78), del divieto di discriminazione tra lavoratori.

Infine sul punto l'appellante sostiene che ulteriore conferma della correttezza della sua tesi sarebbe costituita dal fatto che il comma 4, lettera c) dell'art. 49 del d.lgs 276 del 2003 prevede, come già si è visto, la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato senza aggiungere, come invece faceva l'art. 19 della legge 25 del 1955, che in questo caso, il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio.

L'argomento è invero assai debole: al silenzio della legge non può attribuirsi il valore di derogare a quello che abbiamo visto essere il principio generale della piena equiparazione e il confronto con una legge che si pretende essere del tutto autonoma per trarne argomento a contrariis sembra in una certa misura contraddittorio.

E' infondata, per concludere, anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta (sulla quale l'appellante ha insistito nella parte del suo atto di appello riservata ai motivi, ma non nelle conclusioni, richiamate anche nella discussione finale): la Corte condivide infatti quanto sostenuto dal tribunale in ordine al fatto che il mutato assetto normativo in materia di tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo a seguito dell'entrata in vigore della legge 92 del 2012, assetto normativo in forza del quale la reintegra è stata fortemente ridimensionata, siano venuti meno i presupposti per escludere il decorso del termine di prescrizione in costanza del rapporto di lavoro, alla stregua dei principio posti dalla giurisprudenza a seguito di Corte Costituzionale n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972.

Il fatto, sottolineato dall'appellante, che la reintegra nel posto di lavoro costituisca ancora il rimedio previsto in caso di licenziamento ritorsivo non fa venire meno il fatto che il lavoratore, a seguito di quelle modifiche legislative, si venga a trovare oggi in una situazione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o risarcitoria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale che giustifica la sospensione del termine di prescrizione.

Conseguentemente, come ha affermato il tribunale, a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012), in costanza di rapporto di lavoro, la prescrizione dei crediti non è decorsa e non è contestato che a tale data, nel caso in esame, nessuna prescrizione fosse maturata (non è invece

fondata la tesi dell'appellato secondo cui l'eccezione sarebbe irrilevante perché, avuto riguardo al periodo successivo vi sarebbe comunque stata l'interruzione della prescrizione grazie alla raccomandata del 6.6.2017, prodotta sub 13 nel fascicolo di primo grado, infatti, se non vi fosse stata la sospensione del termine di prescrizione, il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 92 del 2012 si sarebbe andato a sommare al periodo precedente).

In considerazione della obbiettiva controvertibilità delle questioni decisa, di cui, almeno per quanto riguarda la prima, è prova l'esistenza di precedenti di merito che hanno accolto la tesi di , si compensano tra le parti le spese del giudizio

p.q.m.

la Corte respinge l'appello, compensa tra le parti le spese del giudizio, dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Genova 18.12.2019

Il presidente getensore

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

Il Direttore Amministrativo